

Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge parte dalla obbiettiva necessità di modificare ed arricchire la legge 30 del 1998, prima normativa introdotta per disciplinare specifici provvedimenti a favore delle famiglie.

L'impianto della proposta, pertanto, segue la logica della conferma degli articoli dell'attuale legge e di quelli successivamente aggiunti, per poi completare il quadro a partire dall'articolo 7 fino al 12.

E' indubbio che il quadro sociale e culturale relativamente alle famiglie sia profondamente modificato negli ultimi 25 anni. Uno dei motivi che ci spinge a proporre la legge con il seguente titolo: "Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli" è per due inevitabili evidenze. La prima è che la natura giuridica dei nuclei familiari si è profondamente modificata, in quanto la legislazione statale ha introdotto le forme dell'unione civile e il riconoscimento delle coppie di fatto. La Regione non è intestataria della competenza legislativa in materia di definizione del nucleo familiare, ma può prevedere norme a sostegno dello stesso. Per questo motivo scriviamo sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari con figli, perché la presenza della prole, a maggior ragione se numerosa, impone comunque un aiuto indipendentemente dalla tipologia che configura la natura giuridica della coppia generante. Passiamo quindi all'analisi dei singoli articoli.

All'articolo 1 conserviamo la formula dell'attuale normativa che fa salve tutte le modifiche apportate con leggi statali al riconoscimento della famiglia nel rispetto della previsione costituzionale.

L'articolo 2 definisce il campo di intervento dei finanziamenti della Regione assegnati ai comuni con preferenza per la nascita e l'adozione dei figli, il sostegno alle donne in stato di gravidanza, la tutela della sicurezze e la prevenzione degli infortuni domestici, il ricongiungimento familiare degli stranieri, le novità dei Centri per la famiglia e della Scuola per genitori già positivamente sperimentate con delibere di Giunta e, infine, il più generico superamento delle situazioni di disagio sociale ed economico. Interessante inoltre la previsione di azioni di sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche e per una corretta educazione alimentare; da ultimo il favore accordato al turismo familiare con specifiche iniziative.

L'articolo 3 consacra l'importante istituzione della Consulta regionale per la Famiglia e, in particolare, la procedura per la Valutazione di Impatto Familiare sugli atti del Consiglio e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia. E' l'articolo 5 comunque che disciplina la Valutazione dell'Impatto Familiare.

L'articolo 4 conferma il già previsto logo "Impresa Amica della Famiglia" che non ha ancora però trovato adeguata applicazione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Festa regionale della famiglia già celebrata in tempi finanziari migliori di questi e che ugualmente andrebbe ripresa con la dovuta dignità di realizzazione.

Gli interventi a favore delle famiglie numerose previsti dall'articolo 7 mettono in moto due meccanismi: uno già attivato con delibere di Giunta nella forma di contribuzione ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, l'altro invece, da attivare, che prevede l'applicazione di riduzioni dell'addizionale Irpef regionale.

Completamente nuovo è l'articolo 8 che disciplina la tutela della maternità e la promozione della vita a partire da quanto previsto dalla legge 194 del 1978. Lo fa prevedendo i "percorsi vita", il parto in anonimato, l'introduzione della figura professionale dell'operatore di biofertilità e dello psicologo perinatale, oltre al coinvolgimento del volontariato specializzato da impiegare nel delicato compito di assistenza alla maternità e alle fasi successive all'aborto naturale o all'interruzione volontaria della gravidanza.

Fortemente innovativo anche l'articolo 9 sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attraverso il telelavoro, l'armonizzazione dei tempi di accesso ai servizi pubblici, l'elastica disciplina degli orari di lavoro, la promozione di ogni forma di nidi per l'infanzia, il sostegno ai familiari che svolgono attività di cura a favore dei propri congiunti.

L'articolo 10, anch'esso di nuova previsione, è dedicato al sostegno all'affido e all'adozione con contributi per le associazioni riconosciute che svolgono formazione ed accompagnamento delle coppie, ma anche contributi alle famiglie affidatarie di minori non accompagnati. C'è anche la previsione di sostegno alla rete delle associazioni di famiglie adottanti e il potenziamento dei servizi socio sanitari a beneficio dei minori affidati.

L'articolo 11 evidenzia una nuova necessità legata al sostegno delle coppie in crisi e al sostegno della bigenitorialità con interventi di natura formativa, di politica abitativa e di assistenza giuridica per le coppie in fase di conflitto anche attraverso l'attivazione della mediazione familiare.

Infine l'articolo 12 mette in conto il sostegno ai genitori nella cura dei figli minori con la organizzazione di Centri di aggregazione giovanile, già previsti per legge regionale, in sinergia con gli interventi a favore degli oratori e con la legge regionale che ha previsto l'istituzione del Servizio civile volontario degli anziani.